



INTESA DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE

TRA

**LA DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE- UFFICIO
ITALIANO BREVETTI E MARCHI (UIBM)**

E

L'UFFICIO SPAGNOLO DEI BREVETTI E MARCHI



Madrid, 30 aprile 2010.

TRA

L'avv. Loredana Gulino, Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, di seguito indicata come UIBM, come rappresentante ufficiale della stessa a seguito della sua nomina a Direttore Generale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 febbraio 2009

E

Il dr. Alberto Casado Cerviño, Direttore generale dell'Ufficio Spagnolo dei brevetti e marchi, di seguito indicato come SPTO, come rappresentante ufficiale dello stesso a seguito della sua nomina a Direttore Generale dell'Ufficio Spagnolo dei brevetti e marchi nominato con Decreto Reale 881 del 23 maggio 2008 e con Decreto Reale 1270 del 24 luglio 1997, che regola lo SPTO, e nel cui art. 6 l'autorità rappresentante è indicata nel suo Direttore Generale.

Entrambe le istituzioni agiscono in virtù delle proprie rispettive competenze e si riconoscono reciprocamente il potere e la capacità di stipulare il presente memorandum.

E' STABILITO QUANTO SEGUE:

Considerata la missione di proteggere e promuovere la proprietà industriale, affidata all' SPTO dall'art. 1 e 3 del Decreto Reale n. 1270 del 24 giugno 1997 che lo istituisce e gli articoli 1 e 2 della legge 17 del 1975 sulla creazione di un registro della proprietà industriale con organismo autonomo;

Considerando che l' IPTO svolge funzioni e compiti specifici per la lotta alla contraffazione e per la promozione della tutela giuridica e dell' utilizzo economico dei diritti di proprietà industriale a livello nazionale e nelle relazioni in ambito comunitario e internazionale secondo il decreto presidenziale n. 197 del 28 Novembre 2008;

Considerato che gli obiettivi dell'IPTO così come dello SPTO includono la promozione della proprietà industriale per mezzo di accordi con istituzioni analoghe di altri paesi;

Considerata l'opportunità di uno scambio reciproco di competenze ed esperienze acquisite dalle due Istituzioni riguardo a documentazione, informazioni, formazione, conoscenza della materia della proprietà industriale e commerciale, nonché di ogni altro argomento che possa essere di interesse o di utilizzo per ognuna delle istituzioni,



CONCORDANO

PRIMO: Obiettivi

Gli obiettivi della presente Intesa sono i seguenti:

- a) la promozione dello scambio di documentazione tra l'IPTO e lo SPTO.
- b) la promozione dello scambio di esperienze tra le due Istituzioni.
- c) l'attivazione di reciproci canali di informazione in relazione a sessioni, tavole rotonde, seminari o conferenze convocate da ciascuna delle istituzioni laddove queste possano essere di interesse dell'altra.
- d) la cooperazione sugli aspetti legati alla proprietà industriale che possano essere di reciproco interesse.

SECONDO: Scambio di documentazione e di esperienze.

Con l'eccezione dei documenti confidenziali, l'IPTO e lo SPTO procederanno allo scambio di documentazione su base regolare; i documenti da scambiare, laddove possibile, saranno in lingua inglese.

Le due Istituzioni organizzeranno parimenti scambi di esperienza sulle proprie attività.

La forma pratica di questi scambi sarà determinata con successivo accordo tra le parti.

TERZO: Tirocini.

I requisiti per i tirocini saranno stabiliti annualmente da entrambe le Istituzioni attraverso riunioni o tramite corrispondenza.

Dove possibile, i tirocini si svolgeranno presso le sedi di ogni Istituzione o in altro luogo che queste reputeranno più adatto.

QUARTO: Diffusione di conoscenza per gli utilizzatori.

L'IPTO e lo SPTO faranno uso delle risorse appropriate per consentire al settore industriale, con cui saranno in costante contatto, di essere informato circa i servizi e i benefici offerti da ciascuna delle istituzioni, attraverso la produzione di rapporti e opuscoli e attraverso l'organizzazione di attività che dimostrino i benefici delle modalità di registrazione della proprietà industriale in entrambe le istituzioni.



QUINTO: Inviti reciproci.

L'IPTO e lo SPTO provvederanno, su base regolare e con modalità reciproche, ad informarsi reciprocamente circa riunioni, tavole rotonde, conferenze, seminari e workshops relative alla proprietà industriale. Ogni Istituzione inviterà l'altra a partecipare quando tali eventi saranno di loro interesse.

SESTO: Assistenza tecnica.

Ognuna delle due Istituzioni potrà chiedere all'altra assistenza tecnica in relazione a questioni di suo specifico interesse.

La forma e le modalità di tale assistenza saranno definite con accordo reciproco tra le Istituzioni.

SETTIMO: Riunioni.

Entrambe le Istituzioni si incontreranno su base almeno biennale per valutare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed adottare un piano d'azione per gli anni successivi.

Le modalità di ogni incontro saranno determinate con accordo tra le Istituzioni.

OTTAVO: Previsioni generali e costi.

Le Parti perseguiranno le attività stabilite da questa Intesa in ottemperanza delle rispettive leggi e regolamenti, ed in subordine alla disponibilità di risorse appropriate e di personale.

Gli impegni saranno assunti con le ordinarie disponibilità di bilancio di ognuna delle Istituzioni.

Come regola generale, ognuna delle Istituzioni si farà carico dei costi di trasferta nel paese dell'altra Parte (spese di viaggio, di permanenza e diarie giornaliere).

NONO: Comitato di monitoraggio.

Sarà istituito un Comitato di Monitoraggio composto da funzionari di eguale numero di entrambe le Istituzioni, allo scopo di monitorare gli sviluppi di questa Intesa e di risolvere le differenze che potranno emergere tra le due Istituzioni nell'attuazione dell'Intesa stessa.

DECIMO: Natura.

Questa Intesa non avrà effetti vincolanti per il Diritto Pubblico Internazionale.

UNDICESIMO: Entrata in vigore. Effetti.



Questa Intesa entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione da parte dei rappresentanti con l'autorità ad agire per conto dell'IPTO e dello SPTO ed avrà una durata di quattro anni. Questa Intesa sarà estesa automaticamente per gli anni successivi a seguito di una valutazione da parte dell'IPTO e dello SPTO.


Ognuna delle due Istituzioni potrà stabilire di porre fine a questa Intesa a seguito di comunicazione scritta all'altra inviata con un (1) anno di anticipo.

La cessazione anticipata di questa Intesa non inficerà il completamento di ogni altra attività di cooperazione stabilita a seguito dei programmi di lavoro adottati, se non diversamente stabilito dalle Parti.

Questa Intesa è sottoscritta a Madrid il 30 aprile 2010 in sei originali, di cui due in lingua italiana, due in lingua spagnola e due in lingua inglese, i testi Italiano e Spagnolo saranno parimenti validi. In caso di divergenze di interpretazione farà fede il testo in lingua inglese.

PER LA DIREZIONE GENERALE PER LA
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

PER L'UFFICIO SPAGNOLO BREVETTI E
MARCHI

Loredana Gulino
DIRETTORE GENERALE


Alberto Casado Cerviño.
DIRETTORE GENERALE
